



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE

INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA

- art. 90 *bis* c.p.p. -

Questa informazione è destinata alla persona offesa dal reato, cioè alla vittima. Scopo di essa è informare in modo completo le vittime di reato dei propri diritti, al fine di poterli esercitare in modo consapevole.

Nel caso di morte della vittima i diritti della persona offesa sono esercitati dai prossimi congiunti. Per prossimi congiunti si intendono i genitori, figli e fratelli, il coniuge ed i suoi genitori e fratelli, gli zii ed i nipoti e gli altri parenti della vittima indicati dal codice penale (articolo 307 quarto comma del codice penale).

La legge (articolo 90 c.p.p.) prevede una serie di diritti e facoltà per la persona offesa dal reato. Questi diritti possono essere esercitati personalmente o per mezzo di un avvocato difensore.

L'art. 101 del codice di procedura penale prevede che, fin dall'inizio del procedimento penale, il P.M. e la Polizia Giudiziaria informino la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore.

Se la vittima ha un reddito inferiore al limite di legge ha diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, cioè che sia lo Stato a pagare il difensore che si è scelta. Per alcuni reati questo diritto di avere un avvocato pagato dallo Stato si applica qualunque sia il reddito della vittima.

Ci sono diritti che valgono per tutte le persone offese. Altri diritti sono previsti solo per le vittime di determinate categorie di reati, specialmente di quelli commessi con violenza alla persona.

Diritti della persona offesa da qualsiasi reato:

La vittima del reato ha il diritto di presentare delle memorie (cioè scritti difensivi, anche redatti personalmente, indirizzati all'autorità giudiziaria) e di indicare degli elementi di prova (ad esempio, persone da sentire, documenti da acquisire ecc.). Questo diritto può essere esercitato sia nella fase delle indagini sia in un momento successivo, quando è già iniziato il processo (articolo 90 codice di procedura penale]).

La vittima del reato può verificare se la Procura della Repubblica abbia aperto un procedimento penale per individuare l'autore del reato commesso contro di lei. Per avere questa notizia – che viene definita dalla legge come informazione sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato - bisogna presentare una domanda (compilando un modulo già pronto) presso la segreteria della Procura della Repubblica. Queste notizie non vengono fornite nei casi di reati di criminalità organizzata e per alcuni reati contro la persona (articolo 335 codice di procedura penale). ***Inoltre, senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.***

La vittima del reato va avvisata del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili (per esempio accertamenti medico legali sui danni alla persona o accertamenti per ricostruire la dinamica degli incidenti stradali) ai quali può partecipare nominando i propri consulenti (articolo 360 codice di procedura penale). Inoltre può chiedere al Pubblico Ministero di raccogliere in anticipo, con un "incidente probatorio", certe prove che possono essere a rischio (per esempio testimonianze di persone esposte a rischi o pressioni, accertamenti su luoghi soggetti a modifiche, ecc.) (articolo 392 codice procedura penale).

Per esercitare alcuni diritti bisogna che la vittima di reato formuli delle richieste specifiche. In particolare la vittima deve chiedere di essere informata:

- della richiesta di proroga delle indagini, che il pubblico ministero presenta al giudice quando non è in grado di chiudere l'indagine nel tempo fissato dalla legge (di solito sei mesi);
- della richiesta di archiviazione del procedimento, che il pubblico ministero chiede al giudice quando ritiene che non ci siano prove sufficienti per iniziare un processo.

La richiesta di essere avvisati della richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione del processo (articoli 406 e 408 codice di procedura penale) può essere presentata sia al momento della denuncia sia successivamente.

Quando si fa un processo la vittima del reato ha diritto ad essere informata, con indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima udienza; per le udienze successive non sono previsti altri avvisi e deve essere lei ad informarsi delle nuove date in Tribunale.

La vittima non ha l'obbligo di partecipare alle udienze tranne quando deve rendere la sua testimonianza. In quel caso riceverà un'apposita convocazione, nella quale sarà precisato che ha l'obbligo di presentarsi.

La vittima del reato, dal momento della conclusione delle indagini, ha diritto di vedere tutti gli atti del procedimento e farne delle copie. Nella fase delle indagini invece questo, di regola, non è possibile, anche se in certi casi il P.M. potrebbe autorizzarla, se non ci sono problemi di segretezza. Quando c'è un processo la vittima del reato può chiedere un risarcimento del danno – senza bisogno di iniziare una causa civile – e partecipare attivamente al processo, anche con l'indicazione di testimoni, attraverso la "costituzione di parte civile", che deve avvenire necessariamente all'inizio del processo e richiede l'assistenza di un avvocato (articoli 74 e ss. codice di procedura penale).

Per orientarsi tra gli uffici e le aule del Palazzo di Giustizia, all'ingresso principale c'è un ufficio informazioni al quale si potrà rivolgere; è opportuno arrivare con un piccolo anticipo rispetto all'orario delle udienze perché spesso ci sono file all'ingresso a causa dei controlli.

La vittima del reato può scegliere di nominare un avvocato difensore per la tutela dei suoi diritti e in questo caso deve sapere che può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 del codice di procedura penale (dichiarazione resa all'autorità procedente, anche alla polizia giudiziaria in occasione della presentazione di denunce o querele, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa per raccomandata) per l'esercizio dei diritti e delle facoltà a Lei attribuiti. La nomina può essere fatta subito, senza necessità di attendere avvisi da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia.

Quando la vittima del reato nomina un difensore tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono fatti direttamente all'avvocato.

La persona offesa dal reato ha la possibilità di godere del patrocinio a spese dello Stato (articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni): ciò significa che, se il suo reddito è inferiore al limite previsto dalla legge (11.528,41 euro all'anno più 1.032,91 euro per ogni componente della famiglia; non si computa il reddito dei familiari nei casi di conflitto di interessi relativo al procedimento penale) non dovrà pagare l'avvocato, che sarà pagato dallo Stato; non dovrà corrispondere alcun anticipo e non dovrà sostenere spese (ad esempio per bolli, copia degli atti). Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato bisogna presentare una domanda presso il Tribunale, anche nella fase immediatamente successiva alla denuncia.

Sulla procedura da seguire si possono chiedere informazioni presso il consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Per avere la certezza di ricevere le comunicazioni dovute per legge e per esercitare alcuni specifici diritti la vittima deve "dichiarare o eleggere domicilio", cioè indicare al P.M. o alla polizia giudiziaria il suo indirizzo o quello della persona presso la quale vuole che siano inviati gli avvisi. Deve inoltre comunicare qualsiasi cambiamento di questo indirizzo nel corso del procedimento penale. Questa comunicazione non è necessaria se ha nominato un difensore, perché in questo caso tutti gli avvisi saranno inviati al suo avvocato.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Carlo Mastelloni

Diritti della vittima nel caso di reati commessi con violenza sulla persona:

Alcuni specifici diritti non spettano a tutte le vittime di reato, ma solo alle vittime di reati violenti (in particolare se commessi nell'ambito di relazioni familiari o sentimentali).

I reati commessi con violenza possono comportare effetti traumatici, per cui la vittima si può rivolgere agli appositi servizi pubblici della ASL (ad esempio: consultorio familiare) e del Comune di residenza (servizi sociali).

Se tra le vittime vi sono minorenni deve essere fatta una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che valuterà gli interventi di tutela.

Le vittime di violenza domestica hanno diritto ad ottenere informazioni dalle forze di polizia fin dal momento della denuncia sui centri antiviolenza previsti nel territorio. Se la vittima ne fa richiesta, le forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani ecc.) hanno il dovere di metterla in contatto, in qualsiasi momento, con tali centri (senza limitarsi a dare un indirizzo o un numero di telefono) (articolo 3 comma 5 del decreto legge n. 93 del 2013). Alcuni centri antiviolenza hanno delle residenze protette nelle quali, nei casi più gravi, le vittime di reato possono essere accolte per sfuggire a ulteriori violenze.

Per ottenere informazioni e/o entrare in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio si può anche contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La vittima che si trovi in condizioni di difficoltà personale può inoltre chiedere di essere assistita da un amministratore di sostegno, un soggetto che opera sotto la direzione del Tribunale civile e che ha il compito di assistere – gratuitamente – persone che si trovino in difficoltà, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si può presentare la richiesta direttamente al Tribunale o fare presenti le proprie difficoltà al Pubblico Ministero, il quale potrà proporre il ricorso.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite all'indirizzo web <http://www.giustizia.it>

Nei casi più gravi, per proteggere la vittima da ulteriori reati, il Tribunale può disporre limitazioni della libertà dell'autore del reato, dalla custodia in carcere fino a misure meno gravi quali il divieto di avvicinamento (misure cautelari) (articoli 284 e ss. codice di procedura penale).

La vittima ha diritto di essere informata nel caso di applicazione delle misure dell'allontanamento dell'autore del reato dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa in modo da sapere esattamente quali siano le restrizioni vigenti e poter segnalare tempestivamente qualsiasi violazione (articolo 282-*quater* codice procedura penale).

Va sottolineato che in questo caso la persona offesa può chiedere che il giudice, con il provvedimento con il quale dispone l'allontanamento dalla casa familiare o in un momento successivo, obblighi l'autore del reato al pagamento di un assegno di mantenimento (articolo 282-bis codice procedura penale).

Esiste anche un procedimento civile che può essere azionato direttamente dalla vittima, che può chiedere al Tribunale - presentando un ricorso (con l'assistenza di un avvocato) - che venga disposto un "ordine di protezione" che vieti all'autore del reato di avvicinarsi alle vittime. Poteri analoghi spettano alla Questura competente per territorio, presso la quale esiste un apposito ufficio.

La vittima di reati violenti ha diritto di avere notizie delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all'autore del reato (ad esempio custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ecc.). In questo modo ha la possibilità e il diritto di far conoscere il suo parere presentando entro due giorni memorie difensive per opporsi o comunque per far conoscere il proprio punto di vista (articolo 299 codice di procedura penale). Ha diritto, inoltre, di essere informata sui provvedimenti del Giudice riguardanti la modifica, revoca o sostituzione delle misure cautelari a carico dell'indagato. La vittima è così in grado di sapere se la persona indicata come autore del reato sia libera o sottoposta a vincoli e limitazioni della sua libertà di movimento.

È importante evidenziare che queste informazioni sono fornite solo alla persona offesa che abbia effettuato l'elezione o dichiarazione di domicilio o nominato un difensore.

La persona offesa di reati commessi con violenza alla persona ***nonché di reati di cui all'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo)***, inoltre, ha diritto di essere sempre informata in caso di richiesta di archiviazione del procedimento, anche se non ne fa richiesta, e

dispone di 20 giorni dalla notifica dell'avviso per prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (articolo 408 comma 3 bis del codice di procedura penale).

Le vittime dei reati di maltrattamenti e di atti persecutori (*stalking*) hanno diritto a ricevere un avviso al momento della conclusione delle indagini; a seguito di questo avviso potranno ottenere copia degli atti, presentare memorie difensive o documenti, chiedere al P.M. di compiere ulteriori indagini (articolo 415 *bis* codice di procedura penale).

Le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, e degli altri reati previsti dalla legge che si trovino in condizioni di "particolare vulnerabilità", hanno diritto di rendere testimonianza con modalità protette. Potranno essere disposti, ad esempio, accorgimenti che impediscano all'imputato di vederle o di entrare in qualsiasi modo in contatto con loro, e questo sia durante l'incidente probatorio, sia durante il dibattimento (articoli 398 comma 5 *ter* e 498 comma 4 *quater* del codice di procedura penale). Quando si tratta di minorenni, questi accorgimenti sono adottati sempre. Se, invece, la vittima del reato è maggiorenne e vuole essere sentita con queste modalità protette, lo deve chiedere al Giudice spiegando le ragioni per le quali vuole rendere la sua testimonianza in questo modo.

Le vittime di alcuni reati hanno diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche se hanno un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge: si tratta dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori (c.d. *stalking*) (articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis* codice penale). In questi casi la vittima ha sempre diritto che sia lo Stato a pagare il suo avvocato.

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è disponibile un elenco di difensori specializzati nella materia della violenza familiare, e in particolare nell'assistenza delle vittime di reato.

In altri casi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito spetta solo se la vittima del reato è minorenne: si tratta dei reati previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600 *bis* (prostituzione minorile), 600 *ter* (pornografia minorile), 600 *quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609 *quinquies* (corruzione di minorenne) e 609 *undecies* (adescamento di minorenni) del codice penale.

Trieste 2 agosto 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Carla Mastelloni